

NOLEGGIO ABBIGLIAMENTO MOTOCICLISTICO USO PISTA

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

Il presente contratto di noleggio interviene tra il sig. Bonandini Christian, in qualità di titolare della ditta individuale "PULIZIATUTE di Bonandini Christian", con sede in CAMBIANO (TO) cap 10020, Via Lorenzo Martini 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino BNNCRS82M13F335G, partita IVA 11520330017 (di seguito "LOCATORE") ed il cliente (di seguito "LOCATARIO").

Il LOCATORE concede in noleggio al LOCATARIO abbigliamento motociclistico (di seguito anche materiale) secondo le presenti Condizioni Generali di Noleggio, che costituiscono parte integrante del Contratto di Noleggio.

ART. 1 – RESPONSABILITA' DEL MATERIALE

Il LOCATARIO si impegna ad usare il materiale avuto a noleggio con la diligenza del buon padre di famiglia, di cui al secondo comma dell' art. 1176 del C.C. . E' obbligo del LOCATARIO usare l'abbigliamento solo ed esclusivamente per gli scopi a cui è destinato, all'interno di circuiti motociclistici e non in strade aperte al pubblico. Il LOCATARIO si assume inoltre, esplicita responsabilità per danni a cose e/o persone e lesioni subite o provocate dall'uso dell'attrezzatura a noleggio, a se stesso o a terzi.

ART. 2 – SICUREZZA ed ESONERO RESPONSABILITA' LOCATORE

L'abbigliamento ed i dispositivi di sicurezza per motociclisti sono studiati per offrire maggiore protezione in caso di cadute o incidenti, e per limitare lesioni e danni a chi li indossa. Tuttavia, non sono in grado di eliminare completamente i rischi di ferite gravi o mortali.

Tutto l'abbigliamento tecnico motociclistico fornito dal LOCATORE è contrassegnato da specifica omologazione di sicurezza CE, ed è in perfetta efficienza.

Ciò nonostante, il LOCATARIO si impegna ad ispezionare prima dell'uso il materiale ricevuto a noleggio ed a segnalare immediatamente al LOCATORE qualsiasi difetto e/o guasto e/o difformità dall'uso e/o anomalia di altro genere che possa costituire un potenziale pericolo per l'utente. Si impegna, in ogni caso, a NON indossare e/o utilizzare per nessuna ragione il materiale che dovesse risultare - anche solo potenzialmente - non idoneo a seguito del controllo appena descritto.

Il LOCATARIO esonera, con la sottoscrizione del presente contratto, il LOCATORE da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del materiale avuto a noleggio, per l'intera durata dello stesso.

FIRMA PER ACCETTAZIONE ESPRESSA

ART. 3 – PRENOTAZIONE

Il Contratto di Noleggio si intenderà concluso mediante l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Noleggio da parte del LOCATARIO e l'avvenuto accredito al LOCATORE degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il noleggio.

Con l'accettazione delle presenti condizioni il LOCATARIO si impegna alla corresponsione al LOCATORE di un importo a titolo di deposito cauzionale per il noleggio del materiale, effettuato secondo le modalità di cui al successivo art. 4. . Il mancato versamento del deposito cauzionale comporterà la risoluzione ipso iure del presente contratto, con diritto da parte del LOCATORE di trattenere a titolo di penale quanto già corrisposto dal LOCATARIO a titolo di pagamento del noleggio.

Il LOCATARIO si impegna a non fornire documenti falsi e/o informazioni menzognere, assumendosi ogni responsabilità derivante dalla violazione della presente clausola.

Eventuali comunicazioni ed informazioni potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica

info@puliziatute.it

FIRMA PER ACCETTAZIONE ESPRESSA

ART. 4 – PAGAMENTI / CAUZIONI / ADDEBITI

4.1 COSTO DEL NOLEGGIO

Il costo del noleggio giornaliero (per singolo capo) è il seguente:

- Euro 50, CASCO integrale
- Euro 120, TUTA INTERA RACING (TEXSPORT)
- Euro 30, PARASCHIENA (HELD)
- Euro 60, GUANTI
- Euro 60, STIVALI

Il prezzo del noleggio andrà maggiorato di Euro 2 a titolo di imposta di bollo per importi complessivamente superiori ad Euro 77,47.

L'operazione è effettuata in regime fiscale forfetario senza applicazione di IVA ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 L. 23/12/2014, n. 190, come modificata dall'art. 1, cc. 111-113 L. 28/12/2015 n. 208 e dall'art. 1, cc. 9-11 L. 30/12/2018 n. 145.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

Nel noleggio del materiale con ritiro presso circuiti motociclistici, il LOCATARIO si impegna a versare, a titolo di cauzione:

- **Euro 300**

La cauzione dovrà essere versata tramite contanti presso il luogo dell'evento. La cauzione verrà restituita al momento del rientro del materiale nella disponibilità del LOCATORE, salvo quanto indicato al successivo art. 5.

ART. 5 – DANNI / FURTI / SMARRIMENTO

Il LOCATARIO è interamente responsabile per l'abbigliamento noleggiato.

In caso di cadute e/o incidenti, qualora il capo risulti gravemente e/o irrimediabilmente danneggiato, il LOCATORE tratterà la cauzione ricevuta a titolo di penale per risarcimento del danno, lasciando il materiale nella disponibilità del LOCATARIO, che ne diventerà proprietario. L'importo cauzionale andrà integrato dal LOCATARIO per raggiungere il valore del bene irrimediabilmente danneggiato, sin d'ora fissato in: Euro **1200** tuta intera (TEXSPORT), Euro **300** guanti (HELD), Euro **120** paraschiena (HELD), Euro **300** stivali (STYLMARTIN).

Ogni casco riportante tracce di caduta e/o abrasioni e/o ammaccature di altro tipo sarà sempre considerato NON riparabile, e comporterà il trattenimento dell'intera cauzione a titolo di penale per risarcimento del danno, oltre all'integrazione di cui al punto precedente, lasciando il materiale nella disponibilità del LOCATARIO, che ne diventerà proprietario.

Qualora invece l'abbigliamento danneggiato risultasse riparabile, e la riparazione non appaia antieconomica o comprometta la sicurezza o la funzionalità del materiale, il LOCATORE potrà trattenere dalla cauzione o richiedere integrazione - a titolo di penale per il risarcimento del danno - solo per l'importo dal medesimo ritenuto necessario per la riparazione; salvo diversi accordi tra le parti, tale importo risulterà da apposito preventivo di riparazione sottoposto dal LOCATORE alla parte LOCATARIA. In mancanza di accordo, il LOCATORE tratterà l'intera cauzione e richiederà l'integrazione di cui al comma 2 del presente articolo, a titolo di penale per il risarcimento del danno, trasferendo al LOCATARIO la proprietà del capo danneggiato.

Sarà in ogni caso sempre dovuto il prezzo del noleggio.

L'utilizzo da parte di terzi dell'abbigliamento noleggiato non è permesso. Il LOCATARIO deve provvedere a custodire l'abbigliamento, in modo tale da evitare scambi accidentali o furti.

Il LOCATARIO sarà comunque ritenuto direttamente responsabile nei confronti del LOCATORE in caso di furto e per tutti i danni arrecati e/o subiti al/dall'abbigliamento noleggiato, durante il periodo di noleggio, anche se dipendenti da furto, smarrimento e/o caso fortuito.

In questi casi la responsabilità del LOCATARIO é convenzionalmente limitata ad un importo pari alla somma depositata a titolo di cauzione a condizione che:

- 1) i danni, lo smarrimento, il furto non siano stati determinati da dolo e colpa grave del LOCATARIO;
- 2) il LOCATARIO abbia denunciato immediatamente il fatto all'autorità competente ed al LOCATORE;
- 3) il LOCATARIO abbia rigorosamente osservato l'art. 1) delle presenti condizioni generali di noleggio.

Nessun rimborso sarà esigibile dal mancato uso dell'abbigliamento avuto a noleggio.

La risoluzione anticipata del contratto di noleggio è possibile mediante la restituzione dell'abbigliamento, senza pretese di rimborso da parte del LOCATARIO.

FIRMA PER ACCETTAZIONE ESPRESSA

ART. 6 - PRIVACY

Si informa il LOCATARIO che l'elaborazione dei dati personali da parte del LOCATORE, titolare dell'elaborazione stessa, avverrà in forma elettronica o manuale esclusivamente per l'adempimento dei compiti contrattuali in oggetto e futuri, per ottemperare alle norme di legge ed alle disposizioni delle autorità giuridicamente competenti, per la tenuta della regolare contabilità e dello schedario dei clienti.

Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di noleggio il LOCATARIO conferma espressamente di avere ricevuto le informative suddette e di averne preso conoscenza e dà quindi il suo consenso, alla elaborazione, trasmissione e diffusione dei propri dati da parte del titolare in oggetto e/o del responsabile.

ART. 7 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello di Torino.

Letto, compreso e sottoscritto

LUOGO

DATA

FIRMA.....